

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3165 del 23/06/2021
Oggetto	Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con nuova condotta acquedottistica sotterranea in attraversamento del Torrente Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), località Spaccino. Procedimento RN21T0010 - Richiedente: Soc. HERA S.p.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3279 del 22/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con nuova condotta acquedottistica sotterranea in attraversamento del Torrente Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), località Spaccino. **Procedimento RN21T0010** - Richiedente: Soc. HERA S.p.A..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA:

- l'istanza, corredata di elaborati grafici, presentata in data 19/03/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/43248, con la quale il Sig. Togni Marcello (C.F. TGN MCL 61H04 C573J), in qualità di Responsabile dell'Acquedotto Romagna, rappresentante titolato alla firma della Soc. HERA S.p.A. (C.F. 04245520376), ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta acquedottistica sotterranea (De 200 PEAD/16 incamiciata in guaina protettiva De 315 Pe PN 6), in attraversamento del Torrente Uso per una lunghezza di circa 53 m, nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), località Spaccino, area catastalmente identificata al N.C.T. al foglio 28 antistante le particelle n. 152 e 184 - **Procedimento RN21T0010**;
- **la contestuale dichiarazione in cui Hera S.p.A dichiara che "... le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del Comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge";**

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 107 del 14/04/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che il Servizio Autorizzazioni e Concessione di Rimini, con nota di prot. PG/2021/63394 del 23/04/2021, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale Protezione Rimini il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale Protezione Rimini con determinazione dirigenziale n. 1658 del 17/05/2021, trasmessa in data 20/05/2021 e registrata in data 21/05/2021 al prot. Arpae PG/2021/65073, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il richiedente Soc. HERA S.p.A. può essere esonerato dal pagamento del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R.7/04";

□ della nota interpretativa della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della regione Emilia-Romagna di prot. PG/2014/272518 del 23/07/2014;

- che il deposito cauzionale è stato definito ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2021/83514 del 26/05/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2021/95327 del 17/06/2021;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 eseguito in data 09/03/2021 quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 250,00 eseguito in data 16/06/2021, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dr. Anna Maria Casadei;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dr. Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. HERA S.p.A. (C.F. 04245520376) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta acquedottistica sotterranea (De 200 PEAD/16 incamiciata in guaina protettiva De 315 Pe PN 6), in attraversamento del Torrente Uso per una lunghezza di circa 53 m, nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), località Spaccino, area catastalmente identificata al N.C.T. al foglio 28 antistante le particelle n. 152 e 184 - **Procedimento RN21T0010**. Tale area è identificata nell'elaborato grafico (Tavola Unica del 03/02/2021) allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà **durata sino al 31/12/2039**;
6. di esonerare la Soc. HERA S.p.A. (C.F. 04245520376) dal pagamento del canone di concessione ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditibile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R.7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna registrata al PG/2014/272518 del 23/07/2014;
7. di stabilire il deposito cauzionale in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), dando atto che è stato versato;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
10. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. HERA S.p.A. (C.F. 04245520376), in seguito indicata come "Concessionario". **Procedimento RN21T0010.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta acquedottistica sotterranea (De 200 PEAD/16 incamiciata in guaina protettiva De 315 Pe PN 6), in attraversamento del Torrente Uso per una lunghezza di circa 53 m, nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), località Spaccino, area catastalmente identificata al N.C.T. al foglio 28 antistante le particelle n. 152 e 184. Tale area è identificata nell'elaborato grafico (Tavola Unica del 03/02/2021) allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2039**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi: della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile; della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R.7/04" e della nota interpretativa della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa di prot. PG.2014.272518 del 23/07/2014, in quanto le infrastrutture idriche richieste in concessione non sono destinate a rimanere nel capitale sociale di HERA S.p.A.;
2. L'importo del deposito cauzionale è pari ad €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La realizzazione della condotta dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate nel progetto parte integrante dell'istanza di concessione;
2. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;

3. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
4. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
5. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
6. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
7. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
8. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
9. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
10. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
11. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
12. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta, inoltre, alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini** con determinazione dirigenziale n. 1658 del 17/05/2021 di seguito riportate:

- ❖ Per quanto concerne l'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere:
- 1. *la durata della presente autorizzazione idraulica è fissata in giorni 180 decorrenti dalla data del rilascio della det. n. 1658 del 17/05/2021 ;*
- 2. *il richiedente dovrà nominare un tecnico abilitato all'esercizio della professione con il ruolo di Direttore dei Lavori e comunicarlo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini; è fatto obbligo inoltre di comunicare preventivamente alla medesima Agenzia la data di inizio e di fine dei lavori, la presunta durata degli stessi, ed i mezzi impiegati; a lavori ultimati, il Direttore dei Lavori dovrà certificarne la regolare esecuzione rispetto all'autorizzazione rilasciata;*
- 3. *durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena;*
- 4. *a lavori completati il richiedente dovrà farsi carico della manutenzione delle opere realizzate ogni qualvolta lo si renda necessario;*
- 5. *dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio;*
- 6. *nel caso si verificassero fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere, nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione dei lavori in progetto, sarà onere interamente ed esclusivamente della ditta esecutrice provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al ripristino o risarcimento;*
- 7. *eventuali variazioni al progetto autorizzato dovranno essere oggetto di nuova istanza;*
- 8. *tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno di aree esondabili di un corso d'acqua, è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l'immediato allontanamento di*

persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità bollettino consultabile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo); nel periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata;

❖ Per quanto concerne il nulla osta idraulico:

- 9. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
- 10. E' compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia-Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
- 11. Sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;*
- 12. Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;*

INOLTRE:

- 13. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTe- PC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 14. ARSTePC resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 15. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 16. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'ASTePC;*
- 17. È compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 18. E' a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*

- 19. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 20. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.